

TRIBUNALE DI LIVORNO

COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

ACCORDO DEL DEBITORE

PER LA

“SIG.RA MARIA ZITA MANCINI”

Residente in Livorno, via Provinciale Pisana nr. 8

Nata a Livorno il 21.10.55, c.f.: MNMCMZT55R61E625A

AVV. BRUNO NERI

C.so Amedeo nr. 61

57125 Livorno


Tel: 0586 898448

p.e.c.: avvbrunoneri@cnfpec.it

DOTT. ANDREA MANCINI

C.so Amedeo nr. 61

57125 Livorno



TRIBUNALE DI LIVORNO

Ricorso

Per la **“SIG.RA MARIA ZITA MANCINI”**, nata a Livorno il 21.10.1955, c.f.: MNCMZT55R61E625A, residente in Livorno, Via Provinciale Pisana nr. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Neri, c.f.: NREBRN53A25E625E, **in forza del mandato in calce al presente ricorso, con domicilio presso lo studio dello stesso, sito in Livorno, Corso Amedeo nr. 61, tel: 0586 898448, fax: 0586 210272, p.e.c.: avvbrunoneri@cnfpec.it, con l'ausilio del consulente aziendale di parte istante**, dott. Andrea Mancini, dottore commercialista scritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno al nr. 534/A, presenta il seguente accordo del debitore di cui alla L. nr. 3/2012, **con relazione dell'O.C.C. nominato, dott. Raffele Carpano**, sotto la lettera a,

INDICE DEL RICORSO

1. Introduzione alla proposta di accordo con i debitori	2
1.1. <i>La premessa</i>	2
1.2. <i>Le cause e le circostanze dello stato di sovraindebitamento della sig.ra Mancini Maria Zita</i>	3
1.3. <i>La verifica della sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento alla disciplina di cui alla L. n. 3/2012</i>	4
1.4. <i>La competenza del Tribunale adito, ex art. 9 L. nr. 3/2012</i>	5
1.5. <i>Gli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni</i>	5
2. L'attivo del creditore proponente	5
2.1. <i>La somma di denaro derivante dal rapporto di lavoro dipendente</i>	5
2.2. <i>La somma messa a disposizione a favore dei creditori chirografari per il mezzo della finanza esterna</i>	5
2.3. <i>Riepilogo dell'attivo da destinare</i>	6
3. Il passivo	6
3.1. <i>I creditori prelatizi</i>	6
3.1.1. <i>I crediti vantati dall'INPS per contributi personali ex art. 2753 del c.c., posizione nr. 1 ex art. 2778, ed il 50% delle afferenti sanzioni ex art. 2754 del c.c., posizione nr. 8 ex art. 2778 del c.c.</i>	6
3.1.2. <i>I crediti vantati dallo stato per tributi ex art. 2752 del c.c., posizione nr. 18, 19 e 20 ex art. 2778 del c.c.</i>	6
3.1.3. <i>La degradazione dei privilegiati non soddisfatti</i>	7
3.2. <i>I creditori chirografari che non contengono i privilegiati degradati in chirografo</i>	7
3.2.1. <i>I crediti verso lo stato per sanzioni e aggio della riscossione</i>	7
3.3. <i>Riepilogo dei creditori</i>	7
4. Le spese della procedura	7
4.1. <i>Le spese di giustizia dell'O.C.C.</i>	7
4.2. <i>Le spese necessarie per l'accesso alla procedura</i>	7
4.3. <i>Riepilogo delle spese della procedura</i>	8
5. La determinazione delle percentuali di soddisfazione previste per i creditori concordatari	8
6. La tempistica di adempimento e la descrizione analitica delle modalità	9
7. La garanzie connesse all'adempimento	9
8. Il contenzioso giudiziale	10
9. Le spese necessarie al mantenimento	10
10. La falciidia dei creditori privilegiati generali di cui all'art. 7 della L. 3/2012 e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.	10

11. I creditori aventi diritto di voto per il calcolo delle maggioranze	11
12. La richiesta di ammissione	11
13. Allegati	12

1. Introduzione alla proposta di accordo con i debitori

1.1. La premessa

In sintesi, la sig.ra Maria Zita Mancini intende rivolgere ai propri creditori un accordo che prevede:

- la messa a disposizione di una somma detratta dal proprio futuro stipendio da lavoro dipendente a tempo indeterminato, somma garantita da ulteriori due persone fisiche nel limite del 50% cadauno;
- l'apporto di finanza esterna da parte dei due garanti di una somma di denaro da destinare esclusivamente ai creditori di rango chirografario;
- una soddisfazione più elevata per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria con tempi prefissati.

Più precisamente, con l'omologazione tale proposta prevede la:

- soddisfazione integrale delle spese afferenti l'O.C.C.;
- soddisfazione integrale delle spese necessarie per accedere alla procedura;
- soddisfazione nella misura del 31,01% dei creditori privilegiati di cui all'art. 2753 del c.c.;
- soddisfazione nella misura dello 0,72% dei restanti creditori privilegiati degradati e chirografari.

Con istanza del 09.03.2017 presentata presso l'O.C.C. istituito nella Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, sede di Livorno, è stato nominato, gestore della crisi, il dott. Raffaele Carpano, con studio in Livorno.

A seguito di vari incontri avvenuti con il gestore della crisi nominato, è stata condivisa e chiarita l'impostazione richiamata dall'art. 7 della L. nr. 3/2012, “Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, (...), con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi (...), un accordo di ristrutturazione (...)”, facendo discendere che il piano è stato redatto dal debitore con il proprio consulente aziendale e richiesto al dott. Carpano la relazione particolareggiata di cui all'art. 9 della L. nr. 3/2012 la quale deve indicare la completezza, l'attendibilità della documentazione presentata nonché la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

1.2. Le cause e le circostanze dello stato di sovraindebitamento della sig.ra Mancini Maria Zita

La sig.ra Mancini Maria Zita, nasce nel 1955, si sposa nel 1978 da cui nascono due figli: Francesco e Simone Tarea. Nel 1986 si separa dal marito e divorzia nei primi anni del 1990: non è mai corrisposta alcuna somma di mantenimento alimentare. E' stata dipendente dell'Hotel Continental in Pisa, fraz. di Tirrenia fino al 2002.

A seguito del licenziamento volontario, sempre nell'anno 2002 diviene socia, contestualmente alla costituzione, della Villa Roma s.r.l., c.f.: 01615360508, trasformata in s.a.s. nell'esercizio 2007. La trasformazione di forma giuridica si era resa necessaria per il non buon andamento degli affari societari afferente la conduzione di un locale con destinazione wine bar in Tirrenia, frazione di Pisa.

Infatti, la scelta della forma giuridica di s.r.l. mal si conciliava con le esigenze tecnico produttive e in particolar modo con gli elevati costi di gestione. Purtroppo la trasformazione in s.a.s. si rilevò in un errore di impostazione, in quanto implicava per il socio accomandante l'impossibilità di operare e svolgere gli affari quotidiani dell'attività di impresa, con notevoli aggravii di costi, data la necessaria assunzione di lavoratori con regolare contratto.

Pertanto, nel corso del 2008 assunse la veste giuridica di s.n.c., affinché l'ex socio accomandante potesse svolgere gli affari quotidiani.

In realtà, nel corso degli anni descritti l'attività aziendale non è mai decollata causando l'emersione e l'aumento di debiti di vario ordine e grado sia di natura imprenditoriale sia di natura personale, tra cui i contributi afferenti la gestione previdenziale di appartenenza (gestione commercianti INPS).

Tale situazione portò a cedere l'attività di impresa nel corso del 2008 alla Duea s.n.c. ad un corrispettivo di euro 150.000 euro, somma che sarebbe stata sufficiente a saldare tutti i debiti: in primis di natura imprenditoriale e poi di natura personale. Corrispettivo da saldare a rate fino al 2011. Purtroppo, a fronte del pagamento iniziale dove l'azienda chiuse parte dei debiti aziendali, l'acquirente interruppe i pagamenti esponendo la società ad una grave crisi aziendale.

L'altro socio, il sig. Rosati, procedette a vendere la propria abitazione per saldare tutti i debiti aziendali, ma la sig.ra Maria Zita Mancini non avendo alcunché di proprietà non potette contribuire in alcun modo. Pertanto, a ristoro del grande sacrificio compiuto dal sig. Rosati il 14.11.2012 cedette, per euro 15.100,00, il 98% della sua quota al sig. Rosati e il restante 2% ad un nuovo socio.

Da tale momento, la sig.ra Mancini Maria Zita non ha avuto più da vivere. Infatti, non avendo alcun bene intestato, non avendo avuto più alcun lavoro, la somma

incassata dalla cessione delle quote euro 15.100,00 è stata destinata ad alcuni pagamenti e al suo mantenimento. Somma esauritasi nel giro di poco: circostanza che l'ha trovata costretta ad essere aiutata dai parenti e da ultimo e, fino ad ora, dai figli, che convivono con la madre.

Preso conoscenza della presente norma di legge, la sig.ra Mancini vuole essere riabilitata nella società civile, vuole affrontare i problemi per poter dimostrare ai figli di non mollare mai e che i problemi si affrontano.

A fronte di un debito complessivo di euro 78.110,43, di cui originari euro 51.049 (la differenza sono sanzioni, aggi, interessi, etc), le uniche entrate saranno la destinazione di parte reddito dal lavoro dipendente che sarà prodotto con l'omologazione della procedura attraverso l'assunzione a tempo indeterminato nella ditta dell'ex socio sig. Rosati, somma tra l'altro garantita dai figli e da una finanza esterna di euro 500,00 apportata dai figli con l'omologazione della procedura. Pertanto, entrate complessive di euro 12.500,00.

Ad oggi, come ormai da tempo, la sig.ra è mantenuta dai propri figli e vive, come già detto presso di loro.

Si evince, pertanto, lo stato di insolvenza e di sovraindebitamento della sig.ra Maria Zita Mancini.

1.3 La verifica della sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento alla disciplina di cui alla L. n. 3/2012.

La sig.ra Maria Zita Mancini è legittimata alla presentazione del presente accordo del debitore in quanto:

- è un soggetto sovraindebitato per il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile che determina l'impossibilità di farvi fronte;
- è un soggetto non fallibile in quanto persona fisica che non svolge alcuna attività di impresa;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012.

1.4 La competenza del Tribunale adito, ex art. 9 L. nr. 3/2012

La sig.ra Maria Zita Mancini è residente in Livorno, via P.le Pisana nr. 8. Pertanto, il Tribunale competente ai sensi dell'art. 9 della L. nr. 3/2012 è il Tribunale Civile e Penale di Livorno.

1.5 Gli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni

Retrodatando gli atti a maggio/giugno 2012, si ha la sola cessione di quota di s.n.c. a favore del sig. Rosati e del nuovo socio, descritta nel paragrafo nr. 1.2. Quota ceduta ad euro 15.100,00 per far fronte al sacrificio compiuto dal sig. Rosati, ex socio, per saldare tutti i debiti di origine aziendale (allegato nr. 3).

Il corrispettivo ottenuto è stato destinato al pagamento di alcuni debiti personali e al suo mantenimento. Non avendo alcun bene, tale somma si è esaurita nel giro di pochissimo tempo, con l'acquisto di generi alimentari, pagamento di utenze etc(..).

Ad oggi, come ormai da tempo, la sig.ra è mantenuta dai proprio figli e vive con loro.

2. L'attivo del creditore proponente

L'attivo del creditore proponente è di seguito dettagliato.

2.1. La somma di denaro derivante dal rapporto di lavoro dipendente

Con l'omologazione della procedura la sig.ra Maria Zita Mancini verrà assunta nella ditta Villa Roma di Rosati Roberto s.n.c., giusto impegno del titolare (allegato nr. 13). Ciò comporterà la corresponsione di una somma di euro 200,00 mensile per 5 anni.

Circa la necessaria garanzia della somma indicata a tutela della fattibilità della proposta, questa è garantita dai figli della sig.ra nel limite del 50% cadauno (allegato nr. 14).

Circa le garanzie sull'adempimento si rinvia comunque al paragrafo nr. 7.

2.2 La somma messa a disposizione a favore dei creditori chirografari per il mezzo della finanza esterna

I figli Francesco e Simone Tarea con l'omologazione della procedura mettono a disposizione dei creditori chirografari la somma complessiva di euro 500,00 per mezzo di assegno circolare intestato a "sovraindebitamento Maria Zita Mancini",

che sarà consegnato, in caso di approvazione, il giorno dell'adunanza indicata dall'art. 10 della L. nr. 3 del 2012.

2.3. Riepilogo dell'attivo da destinare

In sintesi, l'attivo da destinare ai creditori della sig.ra Maria Zita Mancini, è pari ad euro 12.500, come segue:

Attivo	Importi
Stipendio euro 200*5 anni	12.000,00
Nuova finanza	500
Totale	12.500

3. Il passivo

3.1 I creditori prelatizi

3.1.1. I crediti vantati dall'INPS per contributi personali ex art. 2753 del c.c., posizione nr. 1 ex art. 2778, ed il 50% delle afferenti sanzioni ex art. 2754 del c.c., posizione nr. 8 ex art. 2778 del c.c.

Trattasi dei contributi afferenti la gestione di appartenenza INPS di quando la sig.ra svolgeva attività di impresa. **Preme precisare che non sono contributi a carico dei dipendenti.**

Il privilegio è stato accordato alla quota capitale, agli interessi e al 50% delle sanzioni ex art. 2753 e 2754 del c.c., il tutto pari ad euro 24.244,57. Importo maggiorato degli interessi legali calcolati su 5 anni, durata del piano, pari ad euro 121,22. **Quindi per un importo complessivo di euro 24.365,79.**

3.1.2. I crediti vantati dallo stato per tributi ex art. 2752 del c.c., posizione nr. 18, 19 e 20 ex art. 2778 del c.c.

Trattasi dei creditori con privilegio generale sui beni mobili del debitore per imposte, sanzioni secondo le norme in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche. Nonché i tributi per tasse e tributi dei Comuni e delle Provincie.

Preme precisare che non si hanno debiti I.v.a.

Il privilegio è stato accordato alla quota capitale, agli interessi e alle sanzioni ex art. 2752 del c.c., il tutto pari ad euro 33.392,41. Il tutto maggiorato degli interessi legali calcolati su 5 anni, pari ad euro 121,22. **Quindi per un importo complessivo di euro 33.559,37.**

3.1.3. La degradazione dei privilegiati non soddisfatti

Come si dimostrerà nei paragrafi nr. 5 e 10 i privilegiati non soddisfatti saranno degradati in chirografo.

3.2 I creditori chirografari che non contengono i privilegiati degradati in chirografo

3.2.1 I crediti verso lo stato per sanzioni e aggio della riscossione

Trattasi del 50% delle sanzioni INPS, delle sanzioni afferente il canone RAI, i diritti camerali, gli interessi di mora e l'aggio della riscossione.

Il tutto per un importo complessivo di euro 18.584,89.

3.3 Riepilogo dei creditori

Tipologia	Somma di Chirografari	Somma di Privilegiati
Comune di Livorno	-	1.610,47
Equitalia servizi riscossione spa	18.584,89	56.026,51
Interessi	-	288,18
Totale complessivo	18.584,89	57.925,16

4. Le spese della procedura

Questo particolare paragrafo sarà dedicato alla quantificazione delle spese della procedura, suddividendole in spese di giustizia e quelle necessarie all'accesso della procedura.

4.1 Le spese di giustizia dell'O.C.C.

Trattasi dell'onorario spettante all'O.C.C. individuato in funzione del decreto stabilito dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, pari all'onorario massimo oltre contributo previdenziale ed I.v.a.. Il tutto pari ad euro 2.724,82, meno euro 244, già percepita dall'organo a titolo di acconto.

4.2 Le spese necessarie per l'accesso alla procedura

Trattasi delle somme spettanti al dott. Andrea Mancini, quale consulente aziendale e all'avv. Bruno Neri, quale domiciliatario, comprensivo di c.a.p. e I.v.a., come segue:

Spese funzionali	Importi
avv. Bruno Neri	366,00
dott. Andrea Mancini, consulente aziendale della procedura	1.522,56
Totale	1.888,56

Inoltre, si è appostato un fondo rischi di euro 444,00.

4.3 Riepilogo delle spese della procedura

In sintesi le spese dalla procedura sono così riepilogate:

Descrizione	Importi
Spese di giustizia	2.480,82
Spese funzionali al deposito della domanda di concordato	1.888,56
Fondo rischi	444,00
Totale	4.813,38

5. La determinazione delle percentuali di soddisfazione previste per i creditori concordatari

In primis, l'attivo da destinare ai creditori somma ad euro 12.500, come segue:

Attivo	Importi
Stipendio euro 200*5 anni	12.000,00
Apporto della finanza esterna	500
Totale	12.500

di cui, euro 500 da destinarsi esclusivamente ai creditori chirografari quale apporto di finanza esterna. **Quindi, l'attivo, in primis, si riduce ad euro 12.000.**

Da questo devono essere decurtate le spese della procedura, come segue:

Attivo	Importi
Attivo per i creditori senza finanza esterna	12.000
Descrizione	Importi
Spese di giustizia	2.480,82
Spese funzionali al deposito della domanda di concordato	1.888,56
Fondo rischi	444,00
Totale	4.813,38
Residuo	7.186,62

Pertanto, euro 7.186,62 sono da destinarsi ai creditori privilegiati generali di cui all'art. 2753 del c.c., posizione nr. 1 ex art. 2778 del c.c., come segue:

Riparto	Attivo distribuibile			
Attivo	7.186,62			
Creditore	Credito spettante	Importo soddisfatto	% di sodd	Importo che rimane da soddisfare
Art. 2753 Inps pos 1 ex art 2777	23.171,56	7.186,62	31,01%	15.984,94

Garantendo a questo una soddisfazione del 31,01%.

Per l'importo non soddisfatto, così come per i restanti creditori privilegiati questi confluiscano tra i creditori chirografari in quanto degradati.

A questo punto, euro 500 di finanza esterna va a soddisfare i creditori privilegiati degradati e chirografari come segue:

Attivo apportato con nuova finanza	500,00			
Creditori chirografari	Importo	In %	Importo soddisfatto	% di sodd
Privilegiati degradati art. 2753 c.c.	15.984,94	23,06%	115,29	0,72%
Privilegiati degradati art. 2754 c.c.	1.194,23	1,72%	8,61	0,72%
Privilegiati degradati art. 2752 c.c.	33.559,37	48,41%	242,05	0,72%
Chirografari	18.584,89	26,81%	134,04	0,72%
Totale	69.323		500	

Garantendo questi una soddisfazione dello 0,72%.

In sintesi:

Riepilogo	Soddisfazione
Spese di giustizia	100%
Spese accesso alla procedura e fondo rischi	100%
Privilegiati ex art. 2753 c.c.	31,01%
Chirografari	
Privilegiati degradati e chirografari	0,72%

6. La tempistica di adempimento e la descrizione analitica delle modalità

La procedura sarà adempiuta entro 5 anni dall'omologazione, con riparti trimestrali a cura dell'O.C.C..

7. La garanzie connesse all'adempimento

La somma che sarà destinata alla procedura di cui si tratta, euro 200,00, è garantita:

- dall'impegno del datore di lavoro ad eseguire un'assunzione a tempo indeterminato con l'omologazione della procedura;
- dai figli del sovraindebitato, nei limiti del 50% cadauno.

Per quanto riguarda la finanza esterna dall'assegno circolare che sarà intestato alla procedura, previa approvazione, consegnato nelle mani dell'O.C.C. il giorno dell'adunanza di cui all'art. 10 della L. nr. 3/2012.

8. Il contenzioso giudiziale

Allo stato non vi è alcun contenzioso in essere a favore o contro avviato dalla sig.ra Maria Zita Mancini.

9. Le spese necessarie al mantenimento

A fronte dell'assunzione a tempo pieno, sesto livello del c.c.n.l., si prevede un netto in busta compreso tra euro 980,00 ed 1.000,00. L'I.s.t.a.t., certifica come livello di spesa per tre componenti in centro Italia (link: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_SPEMMFAM) di euro 2.567,00 mensili (allegato 6). Stimando, in euro 3.000 il reddito complessivo futuro del nucleo familiare, si evince che più di euro 200,00 la sola sig.ra Maria Zita Mancini non può corrispondere.

10. La falcidia dei creditori privilegiati generali di cui all'art. 7 della L. 3/2012 e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Come è noto, l'art. 7 della L. n. 3/2012, dispone che *“E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurata il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione”*.

Pertanto lo scopo della presente paragrafo è quello di individuare la somma e la percentuale di soddisfazione dei creditori prelatizi in ragione della loro collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Per liquidazione si intende che i creditori privilegiati generali e speciali dovranno essere soddisfatti per un importo almeno pari al ricavato dalla liquidazione di tutti i beni facenti parte del patrimonio personale sui quali insiste il diritto di privilegio.

Una tale circostanza comporta la necessità di stimare il possibile valore di realizzo, sul mercato, del patrimonio del debitore.

Ciò posto, la sig.ra Maria Zita Mancini non ha alcun bene pertanto il patrimonio è pari a zero.

I creditori privilegiati oggetto di falcidia sono i privilegiati di cui agli artt. 2753, 2754 e 2752 del c.c., i quali **non troverebbero alcuna soddisfazione con la liquidazione del patrimonio della sig.ra Mancini.**

Invece, con la presente proposta viene offerto loro una soddisfazione, per i privilegiati e privilegiati degradati di cui all'art. 2753 del c.c., posizione ex art. 2777, del 31,01%.

Mentre ai privilegiati degradati di cui all'art. 2754 e 2752 del c.c, dello 0,72% pari ai creditori chirografari. Quindi la condizione posta dall'art. 7 della L. nr. 3/2012 risulta rispettata.

Come si intuisce l'alternativa liquidatoria non è praticabile in quanto la sig.ra Maria Zita Mancini non ha alcun bene da liquidare e quindi tutti i creditori non avrebbero alcuna soddisfazione.

11. I creditori aventi diritto di voto per il calcolo delle maggioranze

Ai sensi dell'art. 11 della L. nr. 3/2012 è necessario il volto favorevole di tanti creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. Visto che per i creditori muniti di privilegio non si prevede l'integrale pagamento questi devono essere computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze.

Pertanto, i creditori aventi diritto di voto assommano ad euro (non si tiene conto della somma pari agli interessi maturati nel corso della procedura) 76.221,87. Quindi la maggioranza è (almeno il 60%) euro 45.733,12.

12. La richiesta di ammissione

Alla luce delle articolate considerazioni sopra svolte,

CHIEDE

All'Ill.mo sig. Giudice, dott. Giammarco Marinai di voler fissare l'udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L. nr. 3/2012. Infatti, il solo accordo del debitore e il successivo esdebitamento consentiranno al sig. Maria Zita Mancini di ri-acquisire una vita sociale.

A disposizione per ogni chiarimento, con la massima osservanza.

Livorno, 15/06/2017

sig.ra Maria Zita Mancini

avv. Bruno Neri, legale della procedura

dott. Andrea Mancini, consulente aziendale della parte

12. Allegati

A. Relazione O.c.c., dott. Raffaele Carpano;

1. elenco dei creditori, con indicazione delle somme dovute;
2. elenco beni a disposizione;
3. cessione di quote;
4. ultime 5 dichiarazione dei redditi
5. autocertificazione di stato di famiglia;
6. elenco spese famiglia
7. estratto conto corrente;
8. estratto ruolo Equitalia;
9. estratto carichi pendenti Agenzia Entrate;
10. Certificazione debitoria comune di Livorno;
11. carta identità;
12. casellario giudiziale e carichi pendenti penali;
13. impegno all'assunzione
14. Garanzia somma;
15. Estratto conto bancario

MANDATO E AUTENTICA DELLE FIRME

La sottoscritta nata a Livorno il 21.10.1955, c.f.: MNMCMZT55R61E625A, residente in Livorno, Via Provinciale Pisana nr. 8, domiciliata per la presente carica presso lo studio dell'avv. Bruno Neri sito in Corso Amedeo nr. 61, pec.: **avvbrunoneri@cnfpec.it**, delego a rappresentare e difendermi nel presente procedimento, l'avv. Bruno Neri, al quale conferisco tutte le necessarie facoltà, ivi compresa quella di farsi sostituire in udienza, di riassumere la causa, di rilasciare quietanze e ricevute, di eleggere domicilio e nominare domiciliatari, di nominare altri procuratori, consulenti di parte, di richiedere o far richiedere visure depositi, iscrizioni e trascrizioni presso i pubblici registri e comunque uffici e comunque di fare quant'altro occorrer possa per il miglior assolvimento dell'incarico, con espressa preventiva ratifica di ogni suo atto. Espressamente si conferisce il potere di rinunciare agli atti ed all'azione.

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art.4 III comma del D.lgs 28/2010, nonché informativa in materia di privacy di cui all'art.13 d. lgs. 196/03.

Livorno, 15/06/2017

MANCINI MARIA ZITA

La firma e' autentica avv. Bruno Neri